

Disegno di legge regionale avente ad oggetto “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico. Modifiche alla legge regionale 9/1983”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA

L'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è disciplinato dalla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 la quale è stata oggetto, negli anni, di diverse modifiche (ad opera - per quanto concerne l'argomento in questione - dell'art. 33 della L.R. 1/2012, della L.R. 16/2014, dell'art.1, co.1, della L.R. 38/2016 e dell'art.1 della L.R. 20/2017), nonché dal regolamento regionale n.4/2010 e ss.mm.ii.

In particolare, l'art. 33 della L.R. 1/12 ha aggiunto alla citata legge l'art. 4-bis il quale, a seguito delle successive modifiche, all'attualità prevede, tra l'altro, che le attività e le funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. 9/83, di competenza dell'Ufficio del Genio civile, possono essere trasferite alle Amministrazioni Comunali che ne fanno richiesta entro il 31 gennaio di ogni anno specificando, nel contempo, che il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza strutturale superi i metri 10,50 resta in capo al Genio Civile. L'articolo prevede, inoltre, che entro il medesimo termine (31 gennaio) i Comuni che hanno già ottenuto il trasferimento di attività e funzioni di competenza del Genio Civile, possono presentare istanza motivata di rinuncia al trasferimento di funzioni e che gli stessi non possono presentare nuova istanza di trasferimento nei successivi cinque anni.

Per l'attuazione della suddetta disposizione legislativa, la Giunta Regionale ha approvato specifiche linee guida: con la Delibera n.161 del 04/04/12 ha dettagliato, tra l'altro, le attività e le funzioni trasferibili e (al punto 17) ha stabilito che il trasferimento decorre dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul BURC della deliberazione che lo sancisce; con la Delibera n. 181 del 14/04/15, la Giunta Regionale ha approvato nuove linee guida per gli enti destinatari dei trasferimenti (la cui applicazione va oggi coordinata con le modifiche normative sopraggiunte che hanno riguardato la parte II, capi I,II e IV, del D.P.R. 380/2001, la L.R. 9/83 e il Reg. 4/10); con la Delibera n. 356 del 07/07/2022 di trasferimento, ampliamento e revoca delle funzioni – per l'anno 2022 – di cui all' art. 4bis della L.R. 9/83, ha altresì fornito, al punto 5, delle disposizioni relative all'efficacia del trasferimento o ampliamento delle predette funzioni, a modifica di quanto previsto con D.G.R. 161/2012; con la Delibera n. 572 del 18/10/2023 di trasferimento, ampliamento e revoca delle funzioni – per l'anno 2023 – di cui all' art. 4bis della L.R. 9/83, ha altresì modificato, al punto 5, quanto previsto nella Deliberazioni di Giunta regionale n. 356/2022.

Attualmente, quindi, per effetto delle modifiche fino ad oggi apportate all'art. 4-bis della L.R. 9/83, le attività e le funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. 9/83 sono svolte dagli Uffici del Genio Civile e dai Comuni che negli anni hanno richiesto il trasferimento delle predette attività e funzioni, nei limiti e con le modalità stabilite dall' art. 4 bis della citata legge regionale nonché dalle linee guida e dalle disposizioni di cui alle D.G.R. n.161 del 04/04/12, n. 181 del 14/04/15, n. 572 del 18/10/2023.

La presente proposta, riguarda proprio la modifica dell'art. 4 bis della legge regionale del 7 gennaio 1983, n. 9, della Regione Campania (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) e precisamente :

- a. la modifica del primo periodo del comma 1 con la sostituzione delle parole da “,entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,” con “ne”;
- b. la sostituzione dell'ultimo periodo del comma 1.: “Le medesime attività e funzioni afferenti opere la cui altezza strutturale superi i metri 10,50 restano in capo al Genio civile.”;
- c. l'introduzione del nuovo comma 1-ter.

In particolare:

- a. il primo periodo del comma 1 sarà così riformulato : *“Le attività e le funzioni di competenza del Genio Civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall’articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n.19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che **ne** fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.”*
- b. l’ultimo periodo del comma 1 sarà sostituito dal seguente: ***“Restano in capo al Genio Civile le attività e funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 afferenti opere la cui altezza strutturale, misurata dal piano di posa delle fondazioni, escluse quelle indirette, fino all’estradosso della copertura del torrino scala o del punto di colmo se la copertura dell’edificio è a falde inclinate, supera i metri 16,50 o la cui parte di struttura interrata supera i metri 4,00.”***
- c. Il nuovo comma 1-ter prevede: ***“Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai Comuni che hanno già ottenuto il trasferimento di attività e funzioni di competenza del Genio Civile. Restano in capo al Genio Civile le attività e le funzioni relative alle istanze già inoltrate alla data di entrata in vigore delle precedenti disposizioni.”***

Per una lettura immediata delle modifiche, si rimanda alla seguente tabella di raffronto:

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
Art. 4 bis. (Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni) 1. Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Le medesime attività e funzioni afferenti opere la cui altezza strutturale superi i metri 10,50 restano in capo al Genio civile. 1bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, le attività e le funzioni di cui agli articoli 2, 4, e 5, relative alle strade di tipo A, B e C previsti all'articolo 2, comma 2 del Codice della strada e	Art. 4 bis. (Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni) 1. Le attività e le funzioni di competenza del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che ne fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Restano in capo al Genio Civile le attività e funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 afferenti opere la cui altezza strutturale, misurata dal piano di posa delle fondazioni, escluse quelle indirette, fino all’estradosso della copertura del torrino scala o del punto di colmo se la copertura dell’edificio è a falde inclinate, supera i metri 16,50 o la cui parte di struttura interrata supera i metri 4,00. 1bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, le attività e le funzioni di cui agli articoli 2, 4, e 5, relative alle strade di tipo A, B e C previsti all'articolo 2, comma 2 del Codice della strada

che insistono su tutto il territorio regionale, sono attribuite al Genio Civile di Napoli.

2. L'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate da cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici. I restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali.

La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge.

3. Le commissioni sono nominate dagli enti locali, con decreto del sindaco o del presidente dell'unione dei comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in forma associata. I componenti sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun comune, unione di comuni o comuni in forma associata.

4. La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale. A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o comuni in forma associata che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.

5. Il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o dei comuni in forma associata, trasmette al settore provinciale del genio civile degli elaborati in formato

e che insistono su tutto il territorio regionale, sono attribuite al Genio Civile di Napoli.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai Comuni che hanno già ottenuto il trasferimento di attività e funzioni di competenza del Genio Civile. Restano in capo al Genio Civile le attività e le funzioni relative alle istanze già inoltrate alla data di entrata in vigore delle precedenti disposizioni.

2. L'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate da cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici. I restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali. La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge.

3. Le commissioni sono nominate dagli enti locali, con decreto del sindaco o del presidente dell'unione dei comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in forma associata. I componenti sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun comune, unione di comuni o comuni in forma associata.

4. La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale. A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o comuni in forma associata che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.

5. Il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o dei comuni in forma associata, trasmette al settore provinciale del genio civile degli elaborati in

<i>cartaceo o supporto informatizzato.</i> <i>6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, i comuni, le unioni dei comuni o comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 da versarsi direttamente a loro favore.</i> <i>6 bis. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, i Comuni che hanno già ottenuto il trasferimento di attività e funzioni di competenza del Genio Civile, possono presentare istanza motivata di rinuncia al trasferimento di funzioni.</i> <i>6 ter. Nei successivi cinque anni dalla efficacia della rinuncia di cui al comma 6 bis, i Comuni non possono presentare nuovamente istanza ai sensi del comma 1.</i>	<i>formato cartaceo o supporto informatizzato.</i> <i>6.Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, i comuni, le unioni dei comuni o comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 da versarsi direttamente a loro favore.</i> <i>6 bis. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, i Comuni che hanno già ottenuto il trasferimento di attività e funzioni di competenza del Genio Civile, possono presentare istanza motivata di rinuncia al trasferimento di funzioni.</i> <i>6 ter. Nei successivi cinque anni dalla efficacia della rinuncia di cui al comma 6 bis, i Comuni non possono presentare nuovamente istanza ai sensi del comma 1.</i>
---	--

Detta modifica è opportuna al fine di definire l'“altezza strutturale”, ad oggi chiarita solo nella disposizione del Direttore del Governo del Territorio, LL.PP. e Protezione Civile prot. 745065 del 13.11.2017 e nell' allegato “B” al D.D. n° 359 del 03.08.2020, nonché di consentire ai Comuni, alle unioni dei Comuni o ai Comuni in forma associata che sono stati o saranno oggetto di trasferimento delle attività e funzioni ai sensi dell'art. 4bis della L.R. n° 9/83 l'acquisizione anche delle istanze di denuncia dei lavori e la documentazione conseguenziale (Relazioni a struttura ultimata, Collaudi, C.R.E./D.R.E.) per opere con altezza strutturale maggiore di metri 10,50 (fino a 16,50 metri con un massimo 4,00 metri interrati).

La modifica proposta, quindi, consentirà l'inoltro di più istanze presso i Comuni rispetto ad ora con la conseguenza per i cittadini di avere, sia per gli aspetti urbanistici che sismici, come interlocutore un'unica amministrazione, anche nello spirito di quanto disposto dall' art. 5 del D.P.R. 380/2001(Sportello unico per l'edilizia). Ciò comporterebbe, inoltre, una riduzione del carico di lavoro per gli Uffici del Genio civile con l'accelerazione dei procedimenti amministrativi di propria competenza, nonché la possibilità per il Comune di svolgere in modo più organico e speditivo le attività di controllo di propria competenza di cui all' art. 5, co. 3 della L.R. n. 9/1983. A tal proposito, è utile evidenziare anche l'introduzione della limitazione relativa all'altezza strutturale interrata oltre la quale la competenza, a prescindere dall'altezza strutturale complessiva, rimane in capo agli Uffici del Genio civile.

La modifica legislativa in questione tende anche all'efficientamento dell'amministrazione, in linea con le recenti novità legislative che hanno inciso sul procedimento amministrativo ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241, nonché sulla stessa disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, dalla stessa L.R. 9/1983 e dal relativo Regolamento di attuazione n. 4/2010.

La modifica del primo periodo del comma 1 è utile in quanto in fase di prima attuazione della legge, fu introdotta una fase transitoria, ad oggi non più necessaria.

L'inserimento del comma 1-ter si è ritenuto necessario al fine di consentire l'immediata applicazione delle modifiche legislative nonché di evitare il vuoto di competenza per le istanze già presentate presso le amministrazioni comunali alla data di entrata in vigore della norma e, conseguentemente, ulteriori carichi di lavoro alle Amministrazioni interessate.

Dal punto di vista finanziario si rappresenta che la modifica normativa non ha effetti diretti sul bilancio regionale, poiché la modifica dell'art. 4-bis della legge regionale n.9/1983, non determina variazioni alla copertura finanziaria della legge n.9/1983 prevista dai commi 8 e 9 dell'articolo 2 della legge n.9/83 a norma dei quali:

- per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi del comma 1 è prevista la corresponsione di un contributo da parte del soggetto richiedente che anziché versato alla Regione andrà versato ai Comuni (art.2, comma 8, L.R. 9/1983);
- i contributi versati ai sensi del comma 8 alimentano un apposito fondo previsto per finanziare nel bilancio regionale uno specifico capitolo, vincolato a garantire anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge e per finanziare iniziative e programmi di prevenzione del rischio sismico nonché per finanziare gli interventi di somma urgenza, o similari relativi a problematiche connesse e generate da alti rischi (art.2, comma 9, L.R. 9/1983).

Inoltre, rimane invariato il comma 6, dell'art. 4 della legge n.9/83 per cui: *“per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, i comuni, le unioni dei comuni o comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8, dell'articolo 2, da versarsi direttamente a loro favore.”*